



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 2608 del 21 maggio 2020

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. [REDACTED] – Presidente
Prof. [REDACTED] – Membro
Cons. [REDACTED] – Membro
Prof. [REDACTED] – Membro
Prof. [REDACTED] – Membro

Relatore: Prof. Avv. [REDACTED]

nella seduta del 27 aprile 2020, in relazione al ricorso n. 3655 DAL SIG. [REDACTED] (di seguito il ricorrente) nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (di seguito l'intermediario convenuto o resistente), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. Il ricorrente riferisce di avere acquistato il 7 febbraio 2011 obbligazioni subordinate emesse dall'intermediario convenuto per un controvalore di € 93.187,38.

Afferma che l'acquisto di tali obbligazioni gli sarebbe stato proposto da un consulente dell'intermediario, al fine di poterle costituire in garanzia di un finanziamento che lo stesso intermediario avrebbe dovuto concedere a una società riconducibile al ricorrente medesimo, finanziamento peraltro in seguito non concesso. Il ricorrente contesta, a tal proposito, all'intermediario convenuto l'inadeguatezza dell'operazione d'investimento rispetto al suo profilo, precisando

di essere un cliente al dettaglio, mentre le obbligazioni in questione erano in realtà riservate a clientela professionale. Inoltre, contesta la mancata informazione ricevuta sulle caratteristiche e la rischiosità delle obbligazioni proposte. A questo proposito, il ricorrente precisa di avere preso consapevolezza della natura subordinata di queste obbligazioni solamente nel 2016, cioè quando esse cominciarono a essere contraddistinte dalla sigla SUB negli estratti conto periodici. Inoltre, precisa che il proprio consulente di fiducia lo avrebbe rassicurato sul fatto che le obbligazioni di che trattasi avrebbero garantito la restituzione del capitale, come risultante da email del 2013. Premesso che le obbligazioni in questione sono state poi convertite forzatamente in n. 11.560 azioni dello stesso intermediario, il ricorrente chiede conclusivamente la restituzione o il risarcimento della differenza tra quanto investito per l'acquisto delle obbligazioni e il valore di mercato al 25 ottobre 2017 delle azioni ricevute in sede di conversione, per un importo che quantifica in € 47.402,00.

2. L'intermediario convenuto si è costituito nel presente giudizio resistendo al ricorso. In via preliminare, contesta che l'operazione in esame sia stata oggetto di consulenza, rilevando che dall'ordine di acquisto risulta che essa è stata piuttosto disposta di autonoma iniziativa del ricorrente, a cui peraltro veniva anche segnalata la sua inappropriatezza, e ciò nonostante egli autorizzava l'esecuzione dell'operazione. A giudizio del resistente il fatto che l'acquisto sia stato disposto di iniziativa del ricorrente risulterebbe anche dall'email inviata nel 2013 dal proprio consulente allo stesso ricorrente. Inoltre, il resistente contesta di non avere informato correttamente il ricorrente delle caratteristiche e della rischiosità delle proprie obbligazioni, rilevando che nella scheda prodotto era indicato che si trattava di obbligazioni con un livello di rischio "consistente" e precisando che all'epoca dell'operazione in questione egli non era normativamente tenuto a specificare anche la natura subordinata del titolo. Inoltre, a giudizio del resistente, il fatto che il ricorrente fosse consapevole della natura subordinata dell'obbligazione sarebbe confermato dal predetto email del 2013, dal quale risulterebbe che il ricorrente era a conoscenza di questa circostanza già all'epoca dell'operazione. Infine, il resistente contesta l'entità della pretesa del ricorrente,

rilevando in particolare che egli ha percepito cedole sulle obbligazioni in questione per complessivi € 6.112,47. Tutto ciò rilevato, il resistente chiede che il ricorso sia rigettato in quanto infondato.

3. Nelle controdeduzioni e nelle repliche finali le parti sostanzialmente confermano le loro precedenti difese, insistendo quindi per l'accoglimento delle rispettive domande.

DIRITTO

I. Il ricorso è fondato entro i limiti e per le ragioni di seguito rappresentati. E' fondata, e assorbente di ogni altro profilo violativo sollevato dal ricorrente, la contestazione relativa all'inadeguatezza dell'operazione rispetto al suo profilo. Infatti, dall'email del 6 marzo 2013 inviato dal consulente al ricorrente, dove sono ricostruite le ragioni dell'operazione oggetto del presente giudizio, risulta chiaramente che l'operazione era stata, in realtà, oggetto di una raccomandazione personalizzata da parte dello stesso consulente. Di contro, dall'ordine di acquisto del 7 febbraio 2011 risulta che l'operazione era stata valutata, meramente, come inappropriata, senza peraltro una congrua motivazione. Risulta, quindi, provato che il consulente dell'odierno resistente abbia al tempo raccomandato al ricorrente un'operazione non adeguata al suo effettivo profilo, non avendo quest'ultimo la competenza e l'esperienza necessarie per cogliere il rischio che si assumeva e farne da ciò discendere una scelta d'investimento realmente consapevole. Inoltre, dallo stesso email del 6 marzo 2013 risulta chiaramente che a quella data il ricorrente dubitava dell'adeguatezza dell'operazione rispetto al suo profilo. Tuttavia, risulta anche che il consulente abbia rassicurato il cliente circa il fatto che l'obbligazione in questione era meno rischiosa di una comune obbligazione subordinata (circostanza non corrispondente al vero, trattandosi di un'obbligazione subordinata del tipo Lower Tier 2, per la quale erano previste penalizzazioni rispetto alle obbligazioni ordinarie, non solo in caso di liquidazione dell'emittente, ma anche solo in caso di perdite di bilancio o di difficoltà economiche del medesimo) e sul fatto che "*il capitale a scadenza è del tutto al sicuro*". Nè nulla può essere rimproverato al ricorrente per non avere ceduto le

obbligazioni in questione già nel 2013. Piuttosto, si deve presumere che il ricorrente abbia preso consapevolezza della reale rischiosità delle obbligazioni in questione solamente quando esse sono state oggetto di conversione forzata in azioni per effetto della procedura di *burden sharing* alla quale è stato sottoposto il resistente.

2 Ritenuto, in conclusione, che il resistente abbia raccomandato al ricorrente il compimento di un'operazione non adeguata al suo profilo, si deve allora ragionevolmente presumere che, se il resistente avesse agito con tutta la specifica diligenza richiesta, il cliente odierno ricorrente non si sarebbe in allora determinato nel senso di procedere all'acquisto delle obbligazioni oggetto del ricorso. Pertanto, egli ha diritto al risarcimento di un danno pari alla differenza tra quanto investito nelle obbligazioni oggetto del ricorso (€ 93.417,92), quanto percepito su tali obbligazioni a titolo di cedole (€ 6.332,55) e il valore delle azioni ricevute in conversione forzata delle obbligazioni alla data della loro riammissione a quotazione nell'ottobre 2017 (€ 52.598,00). La somma così determinata (pari a € 34.487,37) deve essere rivalutata dalla data dell'operazione alla data dell'odierna decisione, per € 2.862,45, e maggiorata di interessi legali da quest'ultima data sino al soddisfo.

PQM

In accoglimento del ricorso nei termini sopra delineati, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire al ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva quindi di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 37.349,82, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente

Firmato digitalmente da:

████████████████████